

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – III° parte

di Andrea Silla

Proseguiamo l'analisi, avviata con i [precedenti contributi](#), delle novità introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, concentrando l'attenzione sulle **modifiche** alle disposizioni del **codice civile** previste dagli articoli [375](#), [377](#), [378](#) e [379 D.Lgs. 14/2019](#).

L'[articolo 375 D.Lgs. 14/2019](#) prevede delle modifiche alla rubrica dell'[articolo 2086 cod. civ.](#) che da "Direzione e gerarchia nell'impresa" diventa "**Gestione dell'impresa**". Viene aggiunto un **secondo comma** che specifica «**L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**».

Si deve rilevare, quindi, una **maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore**, diverso da quello individuale, nel "**dovere**" di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, a decorrere dal **16 marzo 2019**.

Tale obbligo non è fine a se stesso ma è **connesso** anche alla **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della **perdita della continuità aziendale** e di conseguente **immediata adozione e attuazione** di tutti gli **strumenti idonei previsti dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"** per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'[articolo 377 D.Lgs. 14/2019](#), in merito agli **assetti organizzativi societari**, estende gli obblighi previsti dal nuovo [articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#) alle **varie tipologie di società**. Vengono modificati, quindi, i seguenti articoli del codice civile: l'[articolo 2257 cod. civ.](#), nell'ambito della disciplina della **società semplice (Amministrazione disgiuntiva)**; l'[articolo 2380 bis cod. civ.](#), nell'ambito della società per azioni (**Amministrazione della società**), l'[2409 novies cod. civ.](#), nell'ambito della società per azioni (**Consiglio di gestione**), l'[articolo 2475 cod. civ.](#), nell'ambito della società a responsabilità limitata (**Amministrazione della società**).

L'[articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) introduce **nuovi obblighi per gli amministratori**, portando in evidenza la loro **responsabilità** in sede di **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**. Viene inserito nell'[articolo 2476 cod. civ.](#), il seguente **sesto comma**: "**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da**

*parte della società non impedisce l'esercizio dell'**azione da parte dei creditori sociali**. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".* Il Legislatore, con tale disposizione ha recepito l'ormai costante l'**interpretazione dottrinale e giurisprudenziale** che estendeva la **proponibilità dell'azione di responsabilità** da parte dei **creditori sociali della s.r.l.** prevista originariamente solo per le **s.p.a.**

Sempre l'[articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) ha poi introdotto un **terzo comma** all'**articolo 2486 cod. civ.** relativo alla determinazione del **danno risarcibile da parte degli amministratori** in talune fattispecie. Viene stabilito che *"Quando è accertata la **responsabilità degli amministratori** a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si presume pari alla differenza tra il **patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica** o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla **data di apertura di tale procedura** e il patrimonio netto determinato alla **data in cui si è verificata una causa di scioglimento** di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una **procedura concorsuale** e **mancono le scritture contabili** o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, **il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura**".*

Assume, quindi, estrema rilevanza il c.d. "**criterio dei netti patrimoniali**". Rimane **a carico del convenuto in responsabilità** provare che il danno sia determinabile in maniera diversa. Il criterio di determinazione del danno sopra indicato è riferibile a **qualsiasi azione di responsabilità** indipendentemente dall'apertura di una procedura concorsuale.

Si deve sottolineare, inoltre, che se è aperta una procedura concorsuale **il metodo della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura diventa l'unico possibile quando:**

- **mancono le scritture contabili**, cosa molto frequente nel mondo delle procedure concorsuali;
- se a causa dell'irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni **i netti patrimoniali non possono essere determinati**.

L'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), al fine di favorire l'**emersione** e la **gestione tempestiva della crisi**, amplia le ipotesi in cui, nelle **società a responsabilità limitata**, è obbligatoria la **nomina degli organi di controllo interni** e dei **revisori**.

A tale novità sarà dedicato un **successivo contributo**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)